
LUCCA HOLDING S.P.A

REGOLAMENTO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI.

INDICE

RICHIAMO NORMATIVO e PREMESSE

TITOLO I – DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

<i>Art. 1 – Regole generali</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 3 – Divieto di frazionamento</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 5 – Responsabile Unico del Progetto</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 6 – Obblighi di trasparenza</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 7 – Pagamenti – Pubblicità</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 8 – Principio di rotazione</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 9 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 10 – Deroga all’obbligo di rotazione</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 11 - Affidamento dell’appalto</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 12 – Stipula contratto e pubblicazione/Termine dilatorio</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 13 – Esecuzione anticipata e certificato di regolare esecuzione</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 14 – Garanzie</i>	<i>pag. 12</i>

TITOLO II – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

<i>Art. 15 – Affidamenti diretti</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 16 – Indagini di mercato</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 17 – Determina di affidamento – Requisiti da richiedere all’operatore economico</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 18 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 19 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 20 – Anomalia dell’offerta</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 21 – Controllo dei requisiti</i>	<i>pag. 15</i>

TITOLO III – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

<i>Art. 22 –Procedure negoziate</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 23– Iter procedimentale</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 24 – le fasi della procedura</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 25 Determina a contrarre</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 26 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 27 – L’indagine di mercato</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 28 – Individuazione degli operatori economici</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 29 – Anomalia dell’offerta</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 30 – Invito alla procedura</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 31 – Il contenuto della lettera di invito</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 32 – Criteri di aggiudicazione</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 33 – Commissione giudicatrice</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 34 – Verifica dei requisiti</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 35 – Termine di conclusione della procedura negoziata</i>	<i>pag. 20</i>

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 36 – Digitalizzazione delle procedure</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 37 – Disposizioni di coordinamento ed entrata in vigore</i>	<i>pag. 22</i>

RICHIAMO NORMATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

ALLEGATO II.1 al dlgs. n. 36/2023 – *“Elenco degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie¹ di rilevanza europea”* che al comma 3 dell'art. 1 prevede espressamente che:

“Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

- a) Le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;*
- b) Le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categorie e fascia di importo;*
- c) I criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.”*

ALLEGATO I.2 al dlgs. n. 36/2023 - Attività del RUP. Allegato al codice appalti che disciplina i requisiti e i compiti del Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'art. 15 del codice.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 Testo Unico di società a partecipazione pubblica L'art. 16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che *“le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016”*

PREMESSE

¹ In base all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
 - a) Euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) Euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014: se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - c) Euro 215.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali: questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - d) Euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE;
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
 - a) Euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
 - b) Euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione;
 - c) Euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione di lavori, beni e servizi, nel rispetto dell'art. 50 D.Lgs. n. 36/2023 (procedure per l'affidamento), con particolare riferimento alle ipotesi degli affidamenti di importi inferiori alle soglie di importo *pro-tempore* vigente stabilita dall'art. 14, comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. n. 36/2023 con particolare riferimento all'Affidamento Diretto ed alla c.d. Procedura Negoziata, sempre nel rispetto dei principi generali contenuti nel Codice dei Contratti Pubblici a cui rispetto sono tenute le procedure sotto soglia.

TITOLO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.
5. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai principi generali contenuti nel D.lgs. n. 36/2023, alle norme speciali e al diritto privato per quanto non disciplinato da queste ultime.

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) Del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) Di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) Dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) Interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) Di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

- f) Di solidarietà di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) Di auto – organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto – produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea;
 - h) Di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) Di conservazione dell’equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - j) Di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:
- a) Di economicità, che implica l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
 - b) Di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) Di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) Di proporzionalità, che implica l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

- e) Di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- f) Di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Responsabile Unico del Progetto

- 1.** Per ogni intervento da eseguirsi è previsto un Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) il quale coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- 2.** Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, e dagli articoli 4 e 5 dell'allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
- 3.** Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capi al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi

le specifiche competenze richieste dal D.Lgs. n. 36/2023 e dall'allegato I.2 al medesimo D.Lgs. n. 36/2023. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

4. Ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura può essere istituita anche in comune tra più stazioni appaltate, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I compiti del RUP sono elencati all'art. 6 dell'allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 che prevede i compiti specifici comuni a tutti i contratti e le fasi, all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 per i compiti specifici relativi alla fase di affidamento, all'art. 8 dell'allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 per i compiti specifici in relazione alla fase di esecuzione.
6. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento, di realizzazione e di esecuzione dell'intervento pubblico che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Società trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 7

Pagamenti – Pubblicità

1. La società effettua i pagamenti in conformità delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. I nominativi degli affidatari di lavori, servizi e forniture con i relativi importi e la data dell'atto di affidamento sono pubblicati sul sito della società, in base alle disposizioni normative in tema di trasparenza degli atti amministrativi (L.n.190/2012 e s.m.i.; dlgs. 33/2013 e s.m.i.) ed a partire dal 01/01/2024 le pubblicazioni avverranno secondo le disposizioni sulla "digitalizzazione della procedura" di cui all'art. 28, co. 3 del Dlgs. n. 36/2023.

Art. 8

Principio di rotazione

1. LH SPA si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro non sono applicabili le disposizioni in merito alla rotazione.
4. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 10 e nell'articolo 19 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 9 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
5. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita all'art. 9 del presente regolamento.
6. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art 9

Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
B1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
C1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
D1	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

II Servizi

Fascia	Importo
A2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
B2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
C2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
D2	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
E2	pari a € 215.000 sino a € 500.000
F2	pari a € 500.001 sino a € 749.999

III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 20.000
B3	da € 20.001 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999
D3	da € 150.000 sino a € 309.600
E3	da € 309.601 sino a € 619.200
F3	da € 619.201 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino a € 5.381.999

3. Le modalità di affidamento del presente Regolamento si applicano anche nelle ipotesi di “**incarichi professionali**”² qualificabili come appalti di servizi, sia per le ipotesi di incarichi complessivamente di importo inferiore alla soglia *pro – tempore* vigente, stabilita dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, che in base alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici possono essere affidati direttamente, sia per incarichi di importo superiore. A tali fini dovranno essere rispettate le disposizioni di cui ai Titoli II e III del presente Regolamento ed in generale le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 10

Deroga all’obbligo di rotazione

1. Per casi specifici è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di assegnazione dell’appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - a) Particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) Effettiva assenza di alternative;
 - c) Accurata esecuzione del precedente appalto.

Art. 11

Affidamento dell’appalto

L’affidamento o l’aggiudicazione dell’appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell’operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall’art. 21, co. 1, lett. a) “controllo dei requisiti” del presente regolamento

Art. 12

Stipula contratto e pubblicazione/ Termine dilatorio

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. In conformità all’art. 18, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate è possibile stipulare il contratto per corrispondenza commerciale (consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, come al comma precedente). Gli eventuali capitolati ed il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.
3. In caso di utilizzo di piattaforma telematica, il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l’ordine diretto nel MEPA.

² Vengono applicate le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 quando gli incarichi professionali si sostanziano in c.d. “**appalti di servizi**” (incarichi di tipo continuativo che necessitano anche una idonea composizione di studio professionale).

4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 (sotto riportata). Più precisamente, per appalti di valore inferiore a € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato I.4 più sopra citato.

Fascia di importo (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=>40.000 < 150.000	40
=>150.000 < 1.000.000	120
=>1.000.000 < 5.000.000	250
=>5.000.000 < 25.000.000	500
=<25.000.000	1.000

5. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still*) di 35 gg prima di poter stipulare il contratto.

Art. 13

Esecuzione anticipata e certificato di regolare esecuzione.

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
2. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, LH SPA può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, LH SPA non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 36/2023 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 D.Lgs. n. 36/2023.
4. In casi debitamente motivati è facoltà di LH SPA non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 10.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

TITOLO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art 15

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nella quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera a) e b) D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999, per i servizi e le forniture e 999.999 per i lavori, al netto dell'IVA.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante, può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
2. A seguito dell'adesione all'Accordo stipulato con il Comune di Lucca per lo svolgimento a favore di LH SPA delle attività di Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, LH può consultare gli elenchi o i sistemi di qualificazione (qualora attivati) di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, utilizzabili anche da LH spa nelle procedure di affidamento di propria competenza.

Art. 17

Determina di Affidamento – Requisiti da richiedere all'operatore economico

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a. L'oggetto dell'affidamento;
 - b. L'importo;
 - c. Il fornitore;
 - d. Le ragioni della scelta del fornitore;
 - e. Il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f. Il possesso dei requisiti di carattere speciale, se richiesti;
- 3.** All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
- a. L'idoneità professionale;
 - b. Le capacità economico e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c. Le capacità tecnico e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 18

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

- 1.** LH SPA invita gli operatori economici selezionati a presentare preventivo mediante:
 - Gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale START³ per valori economici pari o superiori ad € 5.000;
 - Richiesta mediante PEC per appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000.
- 2.** L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
- 3.** Nella determina di affidamento va dato conto:
 - Del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - Della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - Di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - Della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - Del rispetto del principio di rotazione;
 - Del nominativo del RUP;
 - Degli elementi essenziali del contratto;
 - Della copertura finanziaria.
- 4.** È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
- 5.** L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - Mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

³ A seguito dell'adesione all'Accordo stipulato con il Comune di Lucca per lo svolgimento a favore di LH SPA delle attività di Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, LH può utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana).

- Mediante comparazione dei listini di mercato;
- Mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- Mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 19

Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 20

Anomalia dell'offerta

Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

Art. 21

Controllo dei requisiti

- 1.** Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretto sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - a. Per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. LH SPA procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari almeno al 5%.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, al stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi (indicare un periodo di tempo da 1 a max 12 mesi), decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - b. Per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, LH SPA procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.
- 2.** Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

TITOLO III

**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI
MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

Art. 22

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 23

Iter procedurale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.
4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10 (dieci).

Art. 24

Le fasi della procedura

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

1. Lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
2. Il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
3. La stipula del contratto

Art. 25

Determina a contrarre

La determina a contrarre deve specificare:

- L'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- L'interesse che si intendono soddisfare;
- La procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- Gli elementi essenziali del contratto;
- Le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- Le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (alvo o avviso);

- L'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- Qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- Sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni.

La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

- Il criterio per la scelta della migliore offerta;
- Il nominativo del RUP;
- L'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 26

Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

- 3.** L'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
- 4.** L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Toscana (START); l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.
- 5.** A seguito dell'adesione all'Accordo stipulato con il Comune di Lucca per lo svolgimento a favore di LH SPA delle attività di Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, LH può consultare gli elenchi o i sistemi di qualificazione (qualora attivati) di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, utilizzabili anche da LH spa nelle procedure di affidamento di propria competenza.

Art. 27

L'indagine di mercato

- 1.** L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
- 2.** Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
- 3.** Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
- 4.** I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque,

nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - Il valore dell'affidamento;
 - Gli elementi essenziali del contratto;
 - I requisiti di idoneità professionale;
 - I requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - Il numero minimo ed eventualmente massimi di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - Qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 28 del presente regolamento;
 - Sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo art. 28 del presente regolamento;
 - I criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - Le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art 28

Individuazione degli operatori economici

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per LH SPA oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 29

Anomalia dell'offerta

- 1.** Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presenti un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 5 (cinque). In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 2.** Nei casi in cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
- 3.** L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 30

Invito alla procedura

Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, LH SPA procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della Piattaforma Regionale della Toscana, START.

Art. 31

Il contenuto della lettera di invito

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria. In linea di massima l'invito deve contenere:

- L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- I requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- Il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- L'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- Il criterio di aggiudicazione prescelto;
- La misura delle penali;
- L'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- L'eventuale richiesta di garanzie;
- Il nominativo del RUP;
- Il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- Lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

- La data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 32

Criteria di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023⁴.

Art. 33

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 34

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 35

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

⁴ "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) Gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) Gli affidamenti di appalto integrato;
- f) I contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo."

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atti motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Digitalizzazione delle procedure

1. A far data dal 01/01/2024 le disposizioni del presente Regolamento, per quanto compatibili, verranno applicate in conformità alle norme sulla c.d. "Digitalizzazione delle procedure" di affidamento che prevedono:
 - a. L'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (cfr. art. 16, comma 2 piattaforma START);
 - b. La programmazione – trasmissione dati dal 1° gennaio 2024 sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi ai sensi del comma 1 dell'art. 28 e del comma 4 dell'articolo 37 del Dlgs. n. 36/2023;
 - c. Le modalità di acquisizione dei c.d. codici CIG, che avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC ed attraverso la piattaforma del ANAC, per gli affidamenti di importo fino ad Euro 5.000,00, secondo quanto stabilito dal Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 ;
 - d. Le verifiche dei requisiti degli operatori economici, che avverrà attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/06/2023;
 - e. La trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione, sempre secondo le modalità indicate nella delibera di ANAC n. 582 del 13/12/2023;
 - f. La pubblicazione ai fini della trasparenza, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023;

- g. L'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, in base al provvedimento ANAC n. 263 del 20/06/2023.

Art. 37

Disposizioni di coordinamento ed entrata in vigore

- 1.** Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico della S.A.⁵.
- 2.** Sono fatte salve tutte le tipologie di acquisti effettuabili della S.A. in base al "Regolamento per l'attuazione della gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante entità – utilizzo dei contratti nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari" approvato con Determinazione n. 40 del 29/11/2019 Prot. LH n. 1173/2019.
- 3.** Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
- 4.** Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate da Lucca Holding S.p.A. in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento.

Lucca, lì _____

⁵ Art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 "Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto."